

TAR Perugia 28/01/1998 n. 592

legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.4

Il principio generale secondo cui la Commissione giudicatrice di una gara di licitazione privata deve esaminare gli elementi di valutazione di carattere automatico, come il prezzo, dopo gli elementi comportanti apprezzamenti discrezionali per evitare che i primi influenzino la valutazione dei secondi, non è violato qualora la procedura sia stata svolta da due organi con competenze diverse, e cioè la Commissione di gara, deputata alla verifica dei plichi contenenti le offerte e della documentazione presentata dalle Ditte partecipanti, con presa d'atto anche dei corrispettivi offerti da ciascun concorrente, e la Commissione giudicatrice, col compito specifico di individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa con l'effettuazione sulle valutazioni tecniche sulle singole offerte e considerazione dell'elemento rappresentato dal corrispettivo. E' legittima l'esclusione dalla gara del concorrente che abbia presentato un'offerta difforme da quanto inequivocabilmente prescritto nella lettera d'invito, prevalendo, in particolare, l'esigenza di tutelare la par condicio e l'affidamento dei concorrenti e dovendosi, quando il dato letterale è chiaro e non dà adito a dubbi, fare ricorso al criterio formale dell'osservanza delle prescrizioni. Nel caso in cui la lettera d'invito alla gara prescriva un'offerta unica, implicitamente è vietata la presentazione di offerte plurime, al fine di evitare, per chi presenta queste ultime, di moltiplicare la possibilità di ottenere l'aggiudicazione con alterazione della par condicio fra i concorrenti. Ai sensi dell'art. 29 lett. b) D.L. vo 19 dicembre 1991 n. 406, il sistema di aggiudicazione da effettuarsi sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa presuppone una scelta basata su una pluralità di elementi che comporta una valutazione tecnico discrezionale molto simile a quanto avviene nello schema procedimentale dell'appalto concorso; pertanto, non è esclusa la facoltà di proporre delle ipotesi aggiuntive e migliorative rese possibili dalle peculiari conoscenze tecnologiche delle Imprese, fermo restando l'obbligo di rispettare il progetto dell'opera già definito .